



Ultime novità in materia di Lavoro D.Lgs n.185 del 24 settembre 2016

- APPRENDISTATO: COSA CAMBIA
- LAVORO ACCESSORIO: NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
- CIGO E CIGS
- CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
- NASPI PER I LAVORATORI STAGIONALI
- ATTIVITA' ISPETTIVA E ANPAL
- COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- VIDEOSORVEGLIANZA
- DIMISSIONI ON LINE

[A cura della Dott.ssa Anna Laura Majolino]

Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 Settembre 2016 è il decreto correttivo del Jobs Act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 Ottobre 2016, ed entrato in vigore dal giorno successivo, ovvero dall'8 Ottobre 2016. Il decreto 185/2016 si compone di sei articoli, e integra e modifica la disciplina dettata dai decreti legislativi n. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015.

Diversi gli interventi operati dal Decreto: dai nuovi obblighi di tracciabilità in materia di lavoro accessorio all'ampliamento dei fondi stanziati per gli ammortizzatori sociali, alla disciplina organizzativa e di gestione dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale, all'inclusione dei Consulenti del Lavoro tra i soggetti ammessi ad eseguire la trasmissione telematica del modello di dimissioni.

APPRENDISTATO: COSA CAMBIA

Apprendistato di alta formazione e ricerca

La novità che ha interessato tale tipologia di apprendistato riguarda la regolamentazione dei profili formativi da parte delle Regioni e Province Autonome che deve essere fatta **sentite** le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e non più in accordo.

Inoltre, viene stabilito che, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata sulla base del decreto interministeriale 12 Ottobre 2015, concernente la definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato.

Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale

Si estende la proroga di un anno ai contratti di apprendistato per la qualifica o il diploma professionale stipulati sulla base dell'abrogato D.Lgs. n. 167/2011, nel caso in cui alla scadenza l'apprendista non abbia ancora conseguito la qualifica o il diploma professionale.

LAVORO ACCESSORIO: NUOVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il Decreto 185/2016 introduce un obbligo, in capo ai committenti imprenditori o professionisti, di comunicare in via preventiva all'inizio della prestazione: i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e l'ora di fine della prestazione. Viene dunque eliminato il riferimento ad un arco temporale della prestazione lavorativa. Tale comunicazione deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a mezzo e-mail o sms, e deve essere indirizzata alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Per sede territoriale competente deve intendersi quella del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa. Il decreto mantiene il riferimento all'arco temporale unicamente per i committenti imprenditori agricoli che, sempre almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, sono obbligati a comunicare i dati anagrafici del lavoratore, il luogo della prestazione e la durata della stessa con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni. Tale eccezione è giustificata dal fatto che in agricoltura le prestazioni lavorative sono fortemente influenzate dalle condizioni meteorologiche.

Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. Anche in questo caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

La mancata comunicazione comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 124/2004.

La comunicazione preventiva alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro si aggiunge alla già nota dichiarazione di inizio attività all'Inps, prevista dalla circolare Inps n. 149/2015.

Si ricorda che, la mancanza della comunicazione preventiva, unitamente alla mancata dichiarazione di inizio attività all'Inps, comporterà l'applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero (da 1.500,00 a 9.000,00 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo).

Con riferimento ai committenti che non sono imprenditori commerciali o professionisti – associazioni, fondazioni, famiglie, datori di lavoro domestici, condomini – per loro permane unicamente l'obbligo di inizio attività all'Inps, con riferimento ad un arco temporale non superiore a 30 giorni, secondo la circolare Inps n. 149/2015.

CIGO E CIGS

Con riferimento alla cassa integrazione ordinaria si prevede un differimento del termine di presentazione delle istanze riferite ad eventi oggettivamente non imputabili (tra essi quelli per eventi meteo nel settore edile): la nuova scadenza è fissata alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (prima le istanze dovevano essere presentate entro 15 giorni dall'evento).

Nuovi termini sono stati previsti anche per la cassa integrazione guadagni straordinaria: il nuovo decreto dispone che la sospensione o la riduzione dell'orario debbano iniziare entro 30 giorni dalla data della presentazione della domanda e non più dunque "non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda".

Altra novità in materia di cassa integrazione riguarda le c.d. aree di crisi industriale complessa: il Decreto Legislativo 185/2016 introduce un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto. Tale intervento si profila come una misura destinata a quelle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di integrazione salariale, si trovino nell'annualità 2016 nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente ad un trattamento di integrazione salariale straordinaria. Tale trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata fino al limite massimo di 12 mesi per l'anno 2016.

CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Il Decreto Correttivo 185/2016 introduce anche consistenti modifiche alla disciplina dei contratti di solidarietà, con la possibilità per le imprese di trasformare in espansivi i contratti di solidarietà difensiva. In particolare, i contratti di solidarietà difensiva, in corso da almeno 12 mesi e stipulati prima del 1° Gennaio 2016, possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansivi, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. In tal caso ai lavoratori spetterà un trattamento di integrazione salariale pari al 50% dell'importo percepito ante

trasformazione. La differenza necessaria a raggiungere l'integrazione salariale originaria sarà corrisposta dal datore di lavoro e rimane non imponibile ai fini previdenziali con corrispondente copertura figurativa. Inoltre, il contributo addizionale dovuto dal datore di lavoro sarà dimezzato.

NASPI PER I LAVORATORI STAGIONALI

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano perduto il lavoro nel corso del 2016, potranno ricevere un mese in più di sussidio di disoccupazione. Per questi soggetti dunque la Naspi avrà una durata massima pari a 4 mesi.

ATTIVITA' ISPETTIVA E ANPAL

Il Decreto Correttivo ha stabilito che la sede centrale dell'Ispettorato sia a Roma e che le relative sedi territoriali siano massimo 80. In fase di avvio la sede centrale è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al Ministero del Lavoro o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri istituti previdenziali.

L'Ispettorato, in particolare, esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del Lavoro, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale; svolge, inoltre, le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni, finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, anche attraverso l'uso non corretto dei tirocini.

All'ANPAL (Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro) viene assegnato il compito di svolgere tutte le attività di promozione e coordinamento dei programmi formativi destinate alle persone in cerca di occupazione, ai fini della qualificazione e della riqualificazione professionale per l'immediato inserimento lavorativo o l'autoimpiego.

Il Decreto correttivo inoltre prevede che nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro confluiscono anche: i dati relativi alle schede anagrafico-professionali presenti presso le regioni e province autonome, i dati reddituali dei modelli 730, Unico PF e 770, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e i dati relativi agli studenti contenuti nelle banche dati del Ministero dell'Istruzione.

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Il Decreto Correttivo interviene sulla Legge 68/99 prevedendo che possono essere computati nella quota di riserva i lavoratori disabili che hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.

Trascorsi 60 giorni dalla data in cui scatta l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie protette, il datore di lavoro è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, ovvero 153,20 euro al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata. Tale sanzione è diffidabile in caso di successiva presentazione della richiesta di assunzione o della stipula del contratto di lavoro con il lavoratore disabile iscritto nelle liste protette. In tal caso la sanzione è pari a 37,00 euro, ridotta quindi di ¼ rispetto alla sanzione piena.

VIDEOSORVEGLIANZA

Sui controlli a distanza, si prevede che, in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in caso di imprese con unità lavorative dislocate su più sedi territoriali, dalla sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del lavoro. Prima dell'entrata in vigore del decreto correttivo, la competenza era del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

DIMISSIONI ON LINE

La trasmissione dei moduli per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro può avvenire anche per il tramite dei consulenti del lavoro oltre che, come già previsto in precedenza, per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Studio De Sossi - Franchellucci